

LA RIFORMA DELL'ESECUZIONE FORZATA

Commento sistematico, aggiornato con la riforma
del processo civile (D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149)

CAPITOLO I

LIBRO III DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I

Del titolo esecutivo e del precetto

1. Introduzione

Il processo di esecuzione forzata ha subito modifiche nella normativa sotto plurimi aspetti. È stata soppressa la formalità costituita dalla apposizione della formula esecutiva che condizionava l'esercizio dell'azione, essendo ora sufficiente la copia attestata conforme all'originale. La riforma ha ridisciplinato le modalità di custodia dei beni immobili pignorati e ha chiarito la differente posizione del custode e dell'esperto cui il giudice delega le operazioni di stima e di vendita. Sono divenute più rigorose le norme che impongono al giudice di vigilare sull'operato del custode e dell'esperto. Le norme modificate o introdotte ex novo sono: artt. 474 (titolo esecutivo), 475 (forma del titolo esecutivo giudiziario e notariale), 476 (altre copie in forma esecutiva - abrogato), 478 (prestazione della cauzione), 479 (notificazione del titolo esecutivo e del precetto), 488 (fascicolo dell'esecuzione), 492 (Forma del pignoramento), 492-bis (ricerca con modalità telematiche), 534-ter (ricorso al giudice dell'esecuzione), 559 (custodia dei beni pignorati), 560 (modo della custodia), 567 (istanza di vendita), 568-bis (vendita diretta), 569-bis (modalità della vendita diretta), 570 (avviso della vendita), 585 (versamento del prezzo), 586 (trasferimento del bene espropriato), 591-bis (delega delle operazioni di vendita), 591-ter (ricorso al giudice dell'esecuzione), 596 (formazione del progetto di distribuzione), 597 (mancata comparizione), 598

(approvazione del progetto), 614-bis (misure di coercizione indiretta).

Tra le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile hanno costituito oggetto di intervento: artt. 153 (rilascio del titolo esecutivo), 154 (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive), 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari), 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche), 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori), 168 (Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita), 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite), 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto), 173-4ter (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato), 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita), 179-4ter (Distribuzione degli incarichi).

Le modifiche si applicano dal 30 giugno 2023.

2. Art. 474: Titolo esecutivo

La legge delega 26 novembre 2021, n. 206, così dispone: *art. 1, comma 12, lett. a): prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.*

L'intervento di riforma del processo civile ha aggiunto all'art. 474 un comma contenente una disposizione avente funzione di chiarire in cosa si concreta, sotto un profilo eminentemente pratico, la forza esecutiva dell'atto avente una siffatta efficacia. Si tratta dell'enunciazione di una regola che già emer-

geva dal sistema normativo e che ha trovato la consacrazione di un precetto di diritto positivo.

Il titolo è posto in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti. Organi istituzionali dell'esecuzione sono dunque gli ufficiali giudiziari e coloro cui sono attribuite le loro funzioni (in passato i messi di conciliazione; taluni funzionari della pubblica amministrazione). La riserva va intesa con il limite derivante dalla ripartizione territoriale delle competenze; all'interno dei singoli uffici sussistono differenziazioni gerarchiche.

Ciò che risulta di maggiore interesse è la precisazione per cui gli ufficiali giudiziari e gli altri soggetti abilitati godono dell'assistenza del pubblico ministero e del concorso, nelle loro operazioni, di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. L'organo di iniziativa della magistratura fornisce supporto; la forza pubblica interviene ad eliminare gli ostacoli che insorgono nel corso delle attività esecutive.

La relazione al disegno di legge di modifica del processo civile così si esprime: La disposizione di cui al comma 34 mantiene, benché modificata, una parte delle disposizioni contenute nell'articolo 476 c.p.c. (abrogato dalla successiva lettera b), in quanto essenziali sotto due profili:

a) per la parte in cui si fa riferimento ai successori della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione;

b) per la previsione – non più contenuta nella formula – per la quale il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

Venuta meno la formula, e considerando altresì che la disposizione contenuta nell'articolo 513, comma 2, c.p.c. è limitata all'espropriazione mobiliare, si è mantenuta la previsione dell'(attuale) articolo 475, comma 3 c.p.c., inserendola nell'articolo 474 c.p.c., norma d'esordio del libro dedicato all'esecuzione forzata.

3. Art. 475: Formula esecutiva

La legge delega così dispone: *art. 1, comma 12, lett. a): prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio*

o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva.

Il nostro ordinamento opera una netta distinzione tra atto munito di idoneità a fare pubblica fede e atto munito di forza esecutiva. La differenza, importantissima nel suo valore teorico e nelle sue ricadute pratiche, ha poi un risvolto unificante in un **adempimento documentale** nel momento in cui l'atto viene fatto valere come titolo per l'azione esecutiva: indipendentemente dalla sua natura e dalla sua efficacia probatoria, l'atto (nel tempo che resta sino all'entrata in vigore della recente riforma del processo civile) necessita di un completamento di natura formale per valere quale titolo per l'esecuzione forzata. Nella detta normativa questo adempimento consiste nell'apposizione sull'atto della scritta menzionata nell'ultimo comma dell'art. 475 e resa ufficiale dal cancelliere e dal notaio nelle modalità di cui all'art. 153 disp. att. c.p.c. In dottrina si afferma che la finalità dell'apposizione della formula esecutiva risiede essenzialmente nell'opportunità di distinguere la copia destinata a dare corso all'esecuzione da tutte le altre, ordinarie e autentiche.

Le modifiche apportate dalla riforma del processo civile hanno reso **non più necessaria la formalità** suddetta.

Per valere come titolo per l'esecuzione forzata è sufficiente che le sentenze, gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale siano formati in **copia attestata conforme** all'originale. In proposito sono abrogate le norme che richiedono l'apposizione della formula esecutiva (art. 476) e modificate le norme che per l'esecutività del titolo richiedono la spedizione in forma esecutiva (tra essi, artt. 478 e 479). L'art. 26 del provvedimento di riforma dispone, al comma 5 che "Ai fini dell'esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva né la spedizione in forma esecutiva. Sono **abrogate tutte le disposizioni** incompatibili con il principio affermato dal periodo precedente nella parte in cui prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva". Il nuovo art. 153 disp. att. dispone, a sua volta, che la copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubbli-

co ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico: non anche, e non più, della formula esecutiva.

L'innovazione è stata **preceduta** dalle modifiche introdotte con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, emanato per disporre misure urgenti in materia di tutela della salute (ed altro) connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 e vigenti sino al termine del periodo di emergenza. L'art. 9-bis aveva disposto che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 474 c.p.c., poteva essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva suddetta andava a comporre un **documento informatico** contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali dovevano essere aggiunte la formula e la dicitura di cui all'art. 475, terzo comma, c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione era fatta. Il documento informatico che ne risultava doveva essere firmato digitalmente dal cancelliere. La firma così apposta teneva luogo del sigillo previsto dall'art. 153, primo comma, disp. att. c.p.c.

La soppressione della spedizione in forma esecutiva non incide sulla nozione di titolo esecutivo, sulla individuazione degli atti che ne hanno la forza e sulla loro disciplina negli aspetti diversi da quell'adempiimento formale. Già la giurisprudenza avvertiva del valore del tutto relativo da assegnare alla formula esecutiva: "L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una **irregolarità formale**, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità" (Cass. n. 32838/2021).

Presupposto del processo di esecuzione rimane pur sempre l'esistenza di un titolo esecutivo per un credito **certo, liquido ed esigibile** (Cass. sez. un. n. 19280/2018); il titolo, quando è giudiziale, non si esaurisce nel documento in cui è menzionato l'obbligo da eseguire in quanto ne è consentita l'interpretazione extra testuale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al procedimento purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello

stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendone mancata solo l'estrinsecazione (Cass. n. 14356/2018; Cass. 26567/2016).

Il cancelliere forma un **fascicolo telematico** per inserirvi gli atti che dovevano essere raggruppati in forma cartacea (art. 488). Il creditore, però, è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo o della copia autenticata ad ogni richiesta del giudice.

La soppressione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva esclude possano perpetuarsi contrasti applicativi e interpretativi in ordine ad almeno due questioni. In applicazione delle modifiche di cui alla L. n. 263/2005 è certo che per le scritture private autenticate è sufficiente la loro integrale trascrizione nell'atto di precetto. E quanto ai provvedimenti di natura cautelare e possessori non ha più senso porsi il quesito della loro esecutiva condizionata alla formula esecutiva.

La relazione ministeriale al disegno di legge di riforma del processo civile così si esprime:

Per quanto riguarda il comma 35, lettere da b) a e), e comma 36, si osserva quanto segue. L'articolo 1, comma 12, lettera a) della legge delega che prescrive al legislatore delegato di "prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva".

Le disposizioni interessate da tale prescrizione sono principalmente gli articoli 475 e 476 c.p.c. Senonché il riferimento a "formula esecutiva" e a "spedizione in forma esecutiva" è contenuto anche in altre norme del libro III, in alcune disposizioni del libro IV, nonché in innumerevoli leggi speciali, soprattutto di ratifica e esecuzione di accordi e trattati internazionali.

4. Artt. 476, 478, 479: Altre copie in forma esecutiva; prestazione della cauzione; notificazione del titolo esecutivo e del precetto

L'art. 476 è stato abrogato. Nelle altre due disposizioni è stato soppresso il riferimento alla formula esecutiva.

La relazione ministeriale al disegno di legge di riforma del processo civile così si esprime: La nuo-

va disciplina dettata dalla legge delega implica, oltre alla modifica dell'articolo 475 c.p.c.: i) l'abrogazione dell'articolo 476 (lett. c), anche in considerazione della forma telematica delle copie del titolo (per titolo giudiziale e notarile), ii) la modifica degli articoli 478 c.p.c. e 479 c.p.c. [lett. d) ed e)]; iii) la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 488 c.p.c. (lett. f), mantenendo comunque in capo al giudice la possibilità di richiedere al creditore l'esibizione dell'originale del titolo o della copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice, anche in considerazione del fatto che vi sono in circolazione ancora molti titoli non in copia digitale; iv) l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 492 c.p.c. (lett. h), sostituito in virtù della modifica dell'articolo 492 bis c.p.c.; v) la modifica dell'articolo 654 c.p.c. (comma 3, lett. a) e 663 (comma 3 lett. b), nella parte in cui fanno riferimento alla formula esecutiva; vii) la modifica, contenuta nell'articolo 6 dello schema di decreto le-

gislativo, rubricato "Disposizioni di coordinamento", di alcune norme contenute nelle leggi speciali, ed in particolare nel codice di giustizia contabile (articolo 212 d.lgs 26 agosto 2016, n. 174), nel codice del processo amministrativo (articoli 115 e 136 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), nelle disposizioni in tema di accordo sui compensi professionali in sede di consiglio dell'ordine avvocati (articolo 29 l. 31 dicembre 2012, n. 247), ed infine nell'ambito delle misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 23, comma 9 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176).

Infine, poiché il numero delle norme in vigore nell'ordinamento che prevedono la formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva è molto elevato, si è altresì inserita nello schema di decreto legislativo una specifica disposizione che ne preveda l'abrogazione in via generale (articolo 7, comma 1).